

Avvocato  
**Vincenzo Di Benedetto**  
Vicolo della Manna n. 3 – 53100 Siena (SI)

---

Siena, li 24/05/2024

**Oggetto: Reddito di cittadinanza, residenza effettiva ed anagrafica**

Nota a Tribunale di Siena, Ufficio Indagini Preliminari – Udienza Preliminare, Sentenza n. 237/2022 del 25/10/2022 (dep. 25/10/22) Giudice Dott.ssa Ilaria Cornetti

Con la sentenza in commento il Tribunale di Siena conferma che il richiamo svolto dall'art. 7 co. 1 in relazione all'art. 3 DL nr. 4/2019 al requisito della residenza decennale in Italia, ai fini della domanda di reddito di cittadinanza, va inteso in senso sostanziale e non formale.

La decisione prende le mosse dalla richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Siena per il delitto p. e p. dall'art. 7 co. 1 in relazione all'art. 3 DL nr. 4/2019 perché l'imputata in relazione alla presentazione di due istanze finalizzate all'ottenimento del "*Reddito di Cittadinanza*" avrebbe dichiarato falsamente di avere diritto al beneficio indicando di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, risultando invece dal Servizio Demografico del Comune di residenza che la stessa avesse maturato solo 8 anni in Italia all'epoca della prima istanza e 9 anni all'epoca della seconda. A tali conclusioni la Pubblica Accusa giungeva sulla base delle indicazioni fornite dal servizio anagrafe del Comune di ultima residenza.

È opportuno premettere che l'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. 4/2019 riconosce il diritto all'erogazione anche al cittadino dello stato estero "*residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo*" e che sia in possesso anche degli altri requisiti reddituali di cui alla lett. b). Ai sensi dell'art. 43 c.c. e dell'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 deve essere inteso come residente il soggetto avente dimora abituale in un determinato Comune. In questo senso, i dieci anni di residenza non possono essere calcolati in base alla sola iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ex art. 7 del citato d.P.R. 223/1989, ma vanno conteggiati dall'ingresso in Italia del soggetto, che da quel momento ha posto la sua dimora abituale nel territorio nazionale.

Questa impostazione è fondata su due differenti argomentazioni:

a) il riferimento della legge è alla residenza in Italia, slegata dunque dal carattere anagrafico, cioè dalla registrazione del soggetto nell'anagrafe comunale;

Avvocato  
**Vincenzo Di Benedetto**  
Vicolo della Manna n. 3 – 53100 Siena (SI)

---

b) l'interpretazione della legge extra penale deve avvenire sulla base di canoni strettamente letterali, in ossequio al principio di tassatività che permea tutto il diritto penale.

In ogni caso, il Giudice potrà valutare la ricorrenza in concreto dell'elemento psicologico dell'agente in tutti i casi limiti che dovessero riguardare la possidenza o meno del requisito della residenza decennale in Italia dello straniero<sup>1</sup>.

Conferma a quanto appena esposto si evince altresì dalle indicazioni dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo - Circolare n. 3803 del 14 aprile 2020 che chiamato proprio ad esprimere un parere in ordine alla possibilità di considerare la residenza effettiva, in luogo della residenza anagrafica, ha ribadito che *“ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RAC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro.”*

Alla luce di tale impostazioni, il Ministero confermava la propria antecedente nota 1319 del 19/02/2020 e concludeva che *“i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RAC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuità prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuità come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.”*

A tal proposito si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha elaborato, in materie diverse ma con un indirizzo convergente ormai da ritenersi consolidato, il principio secondo il quale l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Ciò è stato affermato per quanto riguarda la regolarità delle notificazioni (cfr. da ultimo cfr. Cass. n. 30952/2017; Cass. n. 4274/2019; Cass. 12380/2017), per i profili fiscali derivanti dall'accertamento dell'abitazione abituale (cfr. Cass. n. 8628/2019 che richiama Cass. n. 26985/2009 e Cass. n. 13151/2010 e Cass. n. 12062/2017 )

---

<sup>1</sup>Cfr. IL REDDITO DI CITTADINANZA, TRA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PROCESSO PENALE di Rosalia Affinito e Marco Maria Cellini pubblicato su SP – Sistema Penale 9/21

Avvocato  
**Vincenzo Di Benedetto**  
Vicolo della Manna n. 3 – 53100 Siena (SI)

---

nonché in ordine alla nozione - definita “*di matrice civilistica*” - di sede effettiva delle società in alternativa a quella “*legale*” (ex multis Cass. n. 15184/2019).

Sulla scorta di questi principi, il Tribunale di Pavia nella sentenza del 16 maggio 2023 afferma che “*Le risultanze anagrafiche costituiscono una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte. In particolare, il requisito della residenza decennale stabile e continuativa in Italia e della residenza continuativa nel biennio precedente, ai fini della domanda di reddito di cittadinanza, va inteso in senso sostanziale e non formale. A fini probatori deve quindi essere valorizzata l’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive.*”.

Ciò premesso, gli sforzi della difesa, per il tramite di investigazioni difensive che confluivano in una memoria ed alcuni documenti, si sono rivolti nella direzione di dimostrare **l’effettiva residenza dell’imputata** nel territorio italiano per almeno 10 anni alla data di presentazione della prima istanza di accesso al reddito di cittadinanza di cui al capo d’imputazione (e di conseguenza anche per la seconda) a prescindere dal requisito Anagrafico; in particolare, lo scrivente difensore rilevava che al momento della presentazione della prima istanza l’imputata avesse già maturato il termine di 10 anni di residenza in Italia (precisamente 10 anni e 13 giorni) o comunque le indagini svolte dalla Procura non avevano in alcun modo dimostrato che la medesima, in realtà, non avesse la residenza “*effettiva*” in Italia.

Per mero scrupolo difensivo si evidenziava, altresì, che l’imputata, evidentemente, non era stata aiutata né dal Patronato né dall’Ufficio Comunale preposto nell’indagine sul rispetto del requisito decennale e nella più totale buona fede al momento della presentazione della domanda aveva ritenuto di rispettare detto requisito in quanto nei periodi in cui non era stata registrata all’anagrafe dei Comuni ciò era dovuto più a problemi economici nell’affrontare il pagamento dei canoni di locazione che per il rientro nel paese di origine. Pertanto, quantomeno, non emergeva al di là di ogni ragionevole dubbio che vi fosse il necessario elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Ebbene, il Giudice del Tribunale di Siena, nella sentenza oggetto di commento e dopo aver effettuato un ampio *excursus* sui requisiti della fattispecie incriminatrice, riteneva provato che l’imputata al momento della presentazione della prima istanza risiedesse in Italia da almeno 10 anni e, pertanto, assolveva l’imputata per

Avvocato  
Vincenzo Di Benedetto  
Vicolo della Manna n. 3 – 53100 Siena (SI)

---

insussistenza del fatto. Tale decisione era assunta contestando la scelta della Pubblica Accusa di limitare la propria ricerca al dato anagrafico dando per “*provato*” (o per meglio dire “*scontato*”) che nel periodo in cui l’imputata non era iscritta all’Anagrafe a seguito di cancellazione, per irreperibilità al censimento della popolazione, avesse abbandonato l’Italia. In realtà, l’indagine sulla sussistenza o meno del requisito richiesto dalla normativa si sarebbe dovuto spingere ad una verifica di tipo sostanziale tenendo in considerazione qualsiasi informazione utile in grado di dimostrare la stabile presenza del soggetto sul territorio. Non solo ma il Giudice si spingeva oltre evidenziando che anche “*a voler ammettere, in via di mera ipotesi, che non risulti sufficientemente provata la circostanza residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, è evidente che l’arrivo in Italia dell’imputata addirittura nel 2007 con una permanenza duratura e sostanzialmente continuativa, per quanto con brevi interruzioni, renda indimostrabile la sussistenza in capo alla stessa del necessario elemento soggettivo*”.